



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO
Via IV Novembre, 20090

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del 12/06/2017

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI.

L'anno duemiladiciassette addì dodici del mese di giugno alle ore 20:45 convocato per determinazione del Presidente a mezzo di avvisi scritti consegnati dal Messo Comunale si è riunito in seduta pubblica il CONSIGLIO COMUNALE composta dai Signori:

BOTTERO FABIO	SINDACO	Presente
ALBINI CLAUDIO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
NAPPO FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
FEMIA ADRIANA GRAZIELLA	CONSIGLIERE	Presente
PARTEGIANI BARBARA	CONSIGLIERE	Presente
ARMINIO CONSOLINO	CONSIGLIERE	Presente
BOCCIA ATTILIO	CONSIGLIERE	Presente
RUSSO NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
SESSA VINCENZO	CONSIGLIERE	Presente
RENNA GIUSEPPINA	CONSIGLIERE	Presente
SCURATI SARA MARIA	CONSIGLIERE	Assente
CRIMI FABIO	CONSIGLIERE	Presente
LARDALORO LAURA	CONSIGLIERE	Presente
RUSSOMANNO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
GHILARDI GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
GERVASONI GUIDO	CONSIGLIERE	Presente
NANI GUIDO	CONSIGLIERE	Assente

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE SAN MARTINO PIETRO .

Si dà atto che risultano presenti gli Assessori: De FilippiCristina, Damiani Leo, Volpe Sandra, Grassi Valerio. Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Albini Claudio assume la Presidenza del Consiglio Comunale ed invita alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si dà atto che nessuno dei Consiglieri presenti ha dichiarato la propria incompatibilità con l'oggetto della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 78 comma 2 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 sull'oggetto all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio invita l'Assessore Volpe ad illustrare l'argomento all'ordine del giorno e comunica che è presente in aula la Responsabile dell'Area Sociale, alla quale possono essere poste eventuali domande.

Prende la parola l'Assessore Volpe (come da verbale trascritto e depositato agli atti).

Intervengono i Consiglieri Russomanno – Ghilardi – Crimi – Russo – Gervasoni, l'Assessore Volpe e la Responsabile Area Sociale – dott.sa Amicarella (come da verbale trascritto e depositato agli atti).

Il Presidente chiede di esprimere le dichiarazioni di voto:

Consigliere Russomanno – Controcorrente = astensione

Consigliere Ghilardi – Lega Nord = astensione

Consigliere Arminio – Partito Democratico e Trezzano con Fabio = favorevole

Consigliere Gervasoni – Trezzano Oltre = favorevole

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, con deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 18 settembre 2008, è stato approvato il Regolamento dei Servizi dell'Area Sociale;

Rilevato che tale atto normativo risulta obsoleto e presenta criticità in ordine all'erogazione di sussidi e/o contributi economici da parte degli operatori dei Servizi Sociali, atteso che lo stesso non contempla criteri oggettivi, ai fini dell'erogazione di somme di denaro ad utenti in carico agli stessi;

Atteso che tale necessità deriva, in primis, dalla finalità di evitare eventuali e possibili situazioni di disparità di trattamento tra utenti, anche in considerazione dell'elevato numero di richieste pervenute negli ultimi anni, a seguito della crisi socio economica, che il nostro paese sta attraversando e, quindi, alla modifica delle tipologie di utenza dovute alle nuove povertà ;

Rilevata, pertanto, la necessità di varare un atto normativo ad hoc per regolamentare tali erogazioni di somme di denaro;

Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Visto il Regolamento comunale di Organizzazione;

Visto il Regolamento comunale di Contabilità;

Vista la delibera di C.C. n. 17 del 28/03/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2017 – 2019, autorizzativo per l'anno in corso;

Vista la delibera di G.C. n. 108 del 05/05/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017 – 2019;

Visto l'art. 3 della Legge 241/90;

Visto l'art. 42 comma I del D.Lgs 267/2000;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con n. 11 voti favorevoli (maggioranza + Gervasoni), n. 4 astenuti (Russomanno, Ghilardi, Crimi, Lardaloro) espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri presenti;

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il regolamento per l'erogazione di contributi economici;
- 2) Di abrogare le disposizioni contenute nel Capo II, III, IV, V e XIV del vigente Regolamento dei servizi Area Sociale, nonché tutte le disposizioni normative in contrasto con il presente atto;
- 3) Di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della presente delibera.

Successivamente,

con n. 11 voti favorevoli (maggioranza + Gervasoni), n. 4 astenuti (Russomanno, Ghilardi, Crimi, Lardaloro) espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di attribuire al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ALBINI CLAUDIO

II SEGRETARIO COMUNALE
SAN MARTINO PIETRO

COMUNE di TREZZANO SUL NAVIGLIO

Settore Servizi alla Persona

REGOLAMENTO

PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

CAPO I
FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la concessione di interventi economici a favore di persone residenti nel Comune di Trezzano Sul Naviglio, riconducibili alle seguenti aree:

- Anziani
- Minori e famiglia
- Disabilità, disagio psichico, dipendenze
- Nuove povertà.

Art. 2 FINALITA'

Il presente regolamento, in conformità con quanto stabilito dalla normativa vigente, ha l'obiettivo di raggiungere le seguenti finalità:

- prevenire e rimuovere, anche in collaborazione con gli altri servizi territoriali e con le organizzazioni del Terzo Settore, le cause di ordine economico che determinano situazioni di povertà ed emarginazione;
- sostenere la famiglia intesa anche come luogo privilegiato di accoglienza e recupero, favorendo per quanto possibile la permanenza o il rientro dei suoi membri in difficoltà;
- tutelare i soggetti non autosufficienti privi della rete familiare o la cui famiglia sia impossibilitata od inidonea a provvedere loro,
- sviluppare la partecipazione, l'autonomia e l'autosufficienza delle persone, attraverso percorsi e progetti di intervento individualizzati;

Art. 3 DESTINATARI

I destinatari degli interventi, ai sensi della vigente normativa, sono i cittadini residenti nel Comune di Trezzano Sul Naviglio – secondo quanto stabilito dalla L. 328/2000, art. 2 .

Le richieste di accesso ai benefici economici di cui al presente regolamento verranno soddisfatte in rapporto alle risorse finanziarie disponibili, con priorità per le domande provenienti dai cittadini in particolare stato di bisogno.

Versa in "stato di bisogno" il soggetto, inteso come persona singola o come nucleo familiare,

nei cui confronti sia accertata l'esistenza di una delle seguenti condizioni:

- a) insufficienza del reddito familiare in rapporto alle necessità primarie di tutti i membri del nucleo;
- b) incapacità totale o parziale di una persona sola a gestire la propria vita quotidiana, oppure impossibilità di un nucleo familiare di assicurare adeguata assistenza ad un suo componente debole;
- c) esistenza di cause o circostanze che possano determinare rischio di emarginazione o di esclusione sociale;
- d) provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali residenziali o semi residenziali nei confronti dei minori o disabili.

A parità di situazioni personali, la priorità viene determinata dalla contemporanea presenza di più condizioni e dalla valutazione complessiva della situazione da parte dell'assistente sociale. Nella prospettiva universalistica e inclusiva della cittadinanza, si dà quindi priorità:

- ai soggetti in condizione di povertà o con limitato reddito;
- ☐ ai soggetti con forte riduzione delle capacità personali per inabilità di ordine fisico e psichico;
- ☐ ai soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
 - ☐ ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali;
- ☐ ai minori, specie se in condizione di disagio familiare.

Art. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina i benefici economici erogati ai cittadini residenti nel comune di Trezzano sia per basso reddito che per integrazione rette.

Sono garantite da parte del personale dei servizi sociali, attraverso adeguati strumenti e competenze professionali, attività indirizzate a fornire ai cittadini, informazioni e consulenza al fine di promuovere l'accesso ai servizi socio-assistenziali consentendone un corretto utilizzo.

Il Servizio Sociale, al fine di rispondere in modo più completo ed adeguato alle richieste degli utenti, valorizzerà le diverse risorse, opportunità e servizi che il territorio cittadino presenta, sia all'interno del circuito pubblico sia nell'ambito del privato sociale attraverso la presa in carico.

PRESA IN CARICO

La presa in carico del soggetto o nucleo familiare avviene da parte dell'assistente sociale che, su mandato istituzionale, progetta uno o più interventi rivolti a una persona o a un nucleo di convivenza, mantenendo con lo stesso un rapporto continuativo al fine della revisione dell'intervento /i attivati nel corso del tempo.

Il cittadino può essere dichiarato dimesso quando non aderisce al progetto sociale o non ci sono più le condizioni definite nel progetto individuale. In particolare quando la presa in carico ha esaurito la sua validità socio-professionale e quando non è stato possibile nel tempo costruire una adesione ed una partecipazione consapevole del cittadino alle indicazioni tecnico professionali del servizio sociale indirizzate a superare lo stato di bisogno dello stesso. Sono altresì motivi di dimissione:

- . Raggiungimento degli obiettivi programmati
- . Interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato
- . Trasferimento della residenza

CAPO II

DEFINIZIONE E TIPOLOGIA

Art. 5 DEFINIZIONE

Per sostegni di natura economica si intendono le misure di natura economica a favore dei singoli individui o di nuclei familiari, che non dispongano di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano. Per poter accedere ai benefici economici previsti nel presente regolamento occorre presentare la dichiarazione ISEE, avendo la possibilità di presentare Isee corrente , qualora la situazione reddituale del richiedente si fosse modificata in maniera determinante. Ad esempio a causa della riduzione o della perdita del lavoro.

Art. 6 TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI

Nel limite degli stanziamenti di bilancio e di quanto individualmente già erogato a valere di benefici economici erogati da altri Enti, il Comune di Trezzano sul Naviglio potrà, eventualmente, concedere le forme di assistenza economica così definite:

- a) "Contributo economico ordinario": teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona, mediante l'ordinaria e continuativa elargizione di somme di denaro. Per beneficiare degli aiuti di carattere economico ordinario, occorre disporre di un indicatore della situazione economica (ISEE) che non sia superiore all' importo annuo di € 7.205,99, da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita.
- b) "Contributo di emergenza": teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovuta a situazioni contingenti, mediante la straordinaria elargizione di somme di denaro, quali ad esempio: distacco delle utenze domestiche o altre da valutarsi dall'assistente sociale che giustifichino l'erogazione di tale contributo. Per beneficiare degli aiuti di carattere economico di emergenza, occorre disporre di un indicatore della situazione economica (ISEE) che non sia superiore all' importo annuo di € 10.000,00

CAPO III

ASSEGNAZIONE ED ESCLUSIONE DAI BENEFICI ECONOMICI

Art. 7 ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI: MODALITA' E LIMITI

- 1. Il contributo economico ordinario avente carattere continuativo, non potrà essere superiore a € 200,00 mensili, verrà valutato dal Servizio Sociale , con le modalità definite dalla Commissione tecnico-amministrativa, così come previsto art. 7 del presente regolamento, e non potrà essere erogato per più di 6 mesi. Una successiva richiesta potrà essere presentata con la sospensione di 6 mesi dalla precedente erogazione del contributo.
- 2. Il contributo "di emergenza", avente carattere straordinario, non potrà superare l'importo massimo di € 800,00, verrà valutato dal Servizio Sociale , con le modalità definite dalla Commissione tecnico-amministrativa, così come definito art. 7 del presente regolamento, e potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola volta nell'arco dell'anno solare.
- ☐☐ Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa (anche con quietanza all'assistente sociale referente

del caso) che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Art. 8 ESCLUSIONE DAL BENEFICIO

Costituiscono motivi di diniego del contributo economico:

1. Attestazione ISEE superiore ai 10.000,00 Euro.
2. Mancato raggiungimento del punteggio minimo di accesso all'erogazione di contributi economici ordinari e/o straordinari di cui all'allegato A.
3. Aver percepito un contributo economico ordinario, di cui al comma 1 dell'art. 7, per la durata massima di mesi sei e/o per gli importi massimi erogabili di cui all'allegato B.
4. Richiesta di contributo economico finalizzata alla copertura di spese per servizi e/o tributi comunali.
5. Mancata presentazione della documentazione che attesti l'effettiva finalità del contributo economico percepito precedentemente.
6. Svolgimento di un tirocinio attivato dal Comune, a favore di almeno un componente del nucleo familiare del richiedente, alla data di protocollazione della domanda.
7. Mancata adesione al progetto formulato (es. ricerca attiva del lavoro, di una casa, richiesta di invalidità, mancata accettazione dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in assenza di adeguata motivazione, ecc.).
8. Titolarità di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualsiasi località, ad eccezione della unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze o di proprietà che abbiano una rendita catastale minima poiché ubicate in zone depresse. I cittadini stranieri sono tenuti a presentare idonea certificazione che attesti l'assenza di titolarità di tali diritti nello stato di provenienza da parte del Consolato, pena l'esclusione dalla richiesta.
9. Presenza di un componente abile al lavoro che non adempia agli obblighi lavorativi o di ricerca attiva del lavoro .
10. Rifiuto di offerte di lavoro, anche a tempo determinato e di qualsiasi durata temporale.
11. Rifiuto, abbandono o frequenza discontinua, non appropriatamente giustificati di attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, lavori socialmente utili, progetti personalizzati, borse lavoro, ovvero di ogni altra attività proposta dalla pubblica amministrazione per facilitare l'inserimento lavorativo.
12. Essere titolare di altri benefici economici erogati dal Comune.

CAPO IV
PROCEDURE E MODALITA' DI EROGAZIONE

**Art. 9 PROCEDURE E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE FORME DI
 SOSTEGNO ECONOMICO**

La procedura per richiedere l'erogazione di forme di assistenza economica seguirà il seguente iter:

1. Presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune, della domanda sugli appositi stampati corredata della documentazione necessaria con la quale il richiedente o suo familiare attesta, per sé e per il proprio nucleo familiare, il possesso dei requisiti e delle condizioni per l'accesso al beneficio economico.
2. La richiesta dovrà essere consegnata unitamente alla dichiarazione I.S.E.E., completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica, e all'idonea documentazione comprovante le dichiarazioni riportate nel modulo, nonché ad ogni ulteriore documentazione ritenuta utile per chiarire le circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno. Dovranno, altresì, essere indicate tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini I.S.E.E., nonché gli eventuali contributi già erogati dalla Regione, dalla Città Metropolitana o dal Comune. In caso di soggetti in carico a servizi specialistici, dovrà essere presentata idonea attestazione comprovante l'effettivo stato di presa in carico.
3. I richiedenti autorizzano il trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente normativa, ed il controllo, sia diretto sia indiretto, teso ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica sia a quella familiare.
4. A tal fine, il Servizio Sociale dispone visite domiciliari, si avvale dei dati informativi a disposizione degli Enti erogatori di prestazioni previdenziali e assistenziali ovvero può ricorrere ad accertamenti per il tramite degli organi competenti.
5. Qualora il procedimento di cui al presente articolo dovesse concludersi con la concessione di contributi economici, i beneficiari sono tenuti a presentare idonea attestazione dell'impiego delle somme percepite.
6. I beneficiari, le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre a incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme

indebitamente percepite.

7. La domanda presentata verrà valutata da una commissione tecnica – amministrativa composta dal funzionario dell'area sociale e dalle assistenti sociali che prenderà in analisi la regolarità amministrativa della domanda e i requisiti di accesso per l'erogazione del contributo. La commissione attraverso la griglia di valutazione della situazione del richiedente (allegato A) valuterà l'ammissibilità del contributo, la durata, l'importo e la finalità in base al un progetto sociale definito.
8. La commissione potrà richiedere attraverso accertamenti di natura economica ed approfondimenti di carattere sociale, il reale stato di bisogno sociale e reddituale. Potrà richiedere ai fini dell'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione, ai sensi delle normative vigenti ogni documento ritenuto utile a verificare le effettive condizioni economiche del richiedente. Potrà, inoltre, richiedere ulteriori indagini a mezzo del Corpo di Polizia Municipale o della Guardia di Finanza, ove se ne rilevi la necessità.
9. L'assistente sociale di riferimento condividerà con l'utente il progetto assistenziale individuale che verrà sottoscritto da entrambe le parti comprensivo del Piano d'intervento in cui viene definita l'entità del contributo, la durata dell'intervento e le modalità di erogazione.
10. L'erogazione di contributi economici è disposta con decorrenza dalla data di protocollazione della domanda con provvedimento del Funzionario del Settore Servizi Sociali, nell'ambito degli stanziamenti del bilancio comunale e delle risorse finanziarie assegnate e il procedimento si deve concludere entro 45 giorni.
11. Qualora la commissione richieda ulteriori accertamenti in base al comma 8 del presente articolo i termini di conclusione del procedimento amministrativo verranno sospesi fino a quando l'istruttoria di approfondimento non verrà completata. L'eventuale documentazione può essere richiesta dal servizio sociale professionale e l'utente ha a disposizione 30 giorni per produrla. Trascorsi i 30 giorni senza aver prodotto la documentazione richiesta la pratica viene archiviata.
12. L'utente e, comunque, un solo componente del nucleo familiare cui appartiene, può presentare domanda una sola volta nell'anno solare.

CAPO V

INTERVENTI DEL COMUNE IN FAVORE DI SOGGETTI
CON PROBLEMI DI CARATTERE ABITATIVO

Art. 10 PREVENZIONE / EMERGENZA ABITATIVA

A. L'ufficio Servizi Sociali attiva

1. Invio di segnalazioni di carattere preventivo, relative a casi in carico per progettare in stretta collaborazione con l'Ufficio Casa, interventi di sostegno onde evitare fenomeni di marginalità sociale.
2. In tali interventi può essere compresa l'erogazione di contributi economici di carattere continuativo o straordinario, come da articolo 6 del presente regolamento, solo nel caso di nuclei familiari anagraficamente residenti sul territorio e con un valore economico ISEE disciplinato dal citato articolo 6 del presente regolamento.

2. Emergenza abitativa

Destinatari di tali interventi, attivati nei limiti delle risorse di bilancio, sono i nuclei familiari, residenti sul territorio, con un valore economico disciplinato dagli artt. 5 e 6 del presente regolamento, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a. Colpiti da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio e che non dispongono di altro ambiente in cui essere ospitati;
- b. Senza tetto per effetto di una situazione di grave disagio sociale.

I soggetti aventi i requisiti citati nel precedente comma possono beneficiare dei seguenti interventi:

- a. In presenza di nuclei familiari con minori a carico sarà valutata la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 403 del Codice Civile, al fine di predisporre interventi a tutela del minore. Tale intervento avverrà con provvedimento del Sindaco.
- b. Quando l'assistenza riguardi persone non residenti che si trovino di passaggio nel Comune, l'intervento consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale. Ovvero, nell'erogazione di interventi minimi indispensabili a garanzia dell'incolumità del minore e di altri soggetti fragili.

3. L'Ufficio Casa attiva

1. servizio di consulenza in materia di rilascio forzoso di immobili ad uso abitativo per tutti i residenti;
2. collocazione temporanea in albergo (massimo 20-30 giorni) per i nuclei con figli minorenni o con soggetti con gravi disabilità, ammessi nella graduatoria ERP vigente e che si trovano in condizioni di grave disagio socio economico, accertato dal Servizio Sociale tenuto conto delle disponibilità di bilancio;
3. erogazione di contributo UNA TANTUM, nei limiti della disponibilità di bilancio, per quei cittadini che versano momentaneamente in condizioni di disagio economico, a seguito di perdita o ridimensionamento della posizione lavorativa ovvero si trovino nelle condizioni di dover affrontare ingenti spese medico-sanitarie nell'anno in corso:
 - a. per i nuclei sottoposti a procedimenti di rilascio forzoso dell'alloggio e che si trovano in disagiate condizioni economiche, accertate dal Servizio Sociale, tali da non consentire l'assolvimento degli oneri derivanti da un nuovo contratto di locazione;
 - b. per i nuclei che, pur ricevendo il contributo regionale di sostegno all'affitto oneroso, versano temporaneamente in condizioni di disagio economico a seguito di perdita o ridimensionamento della posizione lavorativa di un soggetto ovvero si trovino nelle condizioni di dover affrontare ingenti spese medico-sanitarie nell'anno in corso (verifica da effettuarsi a cura del Servizio Sociale), estendendo questo criterio anche ai cittadini che non rientrano nei requisiti per l'attribuzione del contributo regionale.

Il beneficio economico potrà essere erogato fino ad un massimo di € 2.500,00.

Per accedere a tale sostegno economico il richiedente non dovrà superare la soglia ISEE di € 14.000,00.

CAPO VI

INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI E/O DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

Art. 11 DEFINIZIONE

1. Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano e del disabile in strutture residenziali e semiresidenziali, si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a titolo di compartecipazione, nei limiti delle risorse disponibili, a favore di anziani e disabili che siano inseriti nella rete dei servizi socio-sanitari residenziali e semiresidenziali.
2. L'integrazione della spesa in strutture residenziali e semiresidenziali, a titolo di compartecipazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano o il disabile, o gli obbligati per legge, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non siano in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.
3. La famiglia /il richiedente, contribuisce al pagamento delle rette con i propri redditi, in base all'ISEE stabilito dalla vigente normativa in base alla tipologia della prestazione (ISEE socio-sanitario). La quota di compartecipazione verrà stabilita con atto di giunta comunale.
4. L'inserimento in struttura deve essere condiviso e programmato con il servizio sociale per soddisfare il bisogno educativo e di cura del soggetto disabile o anziano.

Art. 12 FINALITA'

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano e/o disabile non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Art. 13 DOMANDA E ISTRUTTORIA

1. Per poter beneficiare dell'integrazione della retta a titolo di compartecipazione, l'anziano e/o disabile o chi ne cura gli interessi o gli obbligati per legge, rivolge domanda all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Trezzano sul Naviglio, corredata dalla documentazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, resa ai fini della vigente normativa ISEE ed in rispetto delle normative nazionali e locali.

2. Per avere diritto all'integrazione, occorre essere residenti anagraficamente nel Comune di Trezzano sul Naviglio alla data di presentazione della domanda.
3. Il competente servizio sociale istruirà la relativa pratica, calcolando la quota della retta che può essere integrata dall'Ente.

Art. 14 RECUPERO DEL CREDITO

1. Il Comune, può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona per cui si renda necessario un intervento di aiuto e che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero, al fine di garantirsi il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.
2. Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziarie, nei confronti degli obbligati.

Art. 15 PARENTI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI

Ai sensi dell'art. 433 Codice Civile, sono tenuti a prestare gli alimenti:

- a) il coniuge;
- b) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- c) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali, gli adottanti;
- d) i generi e le nuore;
- e) il suocero e la suocera;
- f) I fratelli e le sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Art. 16 AZIONI DI RECUPERO

Il Comune si riserva nei confronti dei predetti obbligati, capaci economicamente, ogni azione legale per il recupero di quanto erogato.

CAPO VII

ASSEGNI DI CURA

Art. 17 FINALITA'

1. L'assegno di cura è un intervento di aiuto economico, atto a valorizzare la cura di soggetti fragili anziani e disabili a domicilio da parte del proprio nucleo familiare ed a limitare, o ritardare, la necessità di ricovero in strutture residenziali.
2. L'assegno di cura consiste in una provvidenza economica e viene erogato con frequenza mensile, per prestazioni rese da familiari o caregiver (persone che prestano cure) non professionali nell'ambito della rete informale di solidarietà.

Art. 18 DESTINATARI

Possono beneficiare dell'assegno di cura, i soggetti fragili che ne facciano apposita richiesta e presentino i seguenti requisiti:

1. condizione di non autosufficienza, anche su valutazione dell'assistente sociale;
2. reddito ISEE non superiore a € 17.000,00 , aggiornato su base Istat dall'Ente;
3. assistenza al domicilio del soggetto fragile da parte di un familiare, di un caregiver della rete allargata o di una badante (assunta dalla famiglia con regolare contratto di lavoro);
4. residenza nel Comune di Trezzano sul Naviglio.

Art. 19 MODALITA' DI ACCESSO

1. Possono presentare istanza di accesso all'assegno di cura i soggetti fragili che presentino i requisiti di cui all'articolo precedente.
2. Possono presentare la domanda per l'assegno di cura il richiedente, un familiare o l'Amministratore di Sostegno.
3. Tali domande vanno presentate al Servizio Sociale, che effettuerà le dovute valutazioni per i requisiti d'accesso.

Art. 20 ASSEGNAZIONE DELL'ASSEGNO DI CURA: MODALITA' DI EROGAZIONE, LIMITI E DURATA

1. L'assegno di cura verrà erogato agli aventi diritto, con cadenza mensile.
2. La durata dell'assegno di cura è specificata all'interno del progetto individuale, concordato tra l'assistente sociale ed il richiedente e/o il suo rappresentante.
3. L'assegno di cura non potrà essere erogato se il richiedente è già beneficiario di altro sostegno economico, riconosciuto da altro ente pubblico ed erogato per le medesime finalità.

Art. 21 ENTITA' DELL'ASSEGNO DI CURA

1. La misura dell'assegno di cura è definita dal Servizio Sociale, fino ad un massimo di € 500,00 mensili per ogni singolo progetto, e lo stesso non potrà essere erogato per più di 12 mesi. Eventuale nuovo rinnovo è vincolato ad una verifica del progetto di aiuto.
2. Nel caso in cui nello stesso nucleo familiare siano presenti due (2) aventi diritto all'assegno di cura, il titolo sociale verrà erogato ad entrambi i soggetti fragili, nella misura massima del 75% dell'assegno di cura spettante a ciascuno.

Art. 22 DECADENZA E SOSPENSIONE DELL'ASSEGNO DI CURA

1. Sono cause di decadenza del diritto all'assegnazione dell'assegno di cura: il decesso, il ricovero definitivo in RSA o in RSH, il trasferimento di residenza o di domicilio del soggetto fragile. In tali casi il beneficio decade dal mese successivo in cui si è verificato l'evento indipendentemente dalla data di comunicazione.
2. Il beneficiario, o il familiare, ha l'obbligo di comunicare in forma scritta al Servizio Sociale del Comune, ogni variazione che comporti la decadenza del titolo sociale. Eventuali somme erogate a soggetti senza requisiti saranno recuperate.

Art. 23 PIANO INDIVIDUALE D'INTERVENTO E MONITORAGGIO

1. Le persone addette all'assistenza dovranno condividere la formulazione di un progetto individuale di intervento attraverso la sottoscrizione di un impegno contenente finalità, obiettivi e azioni concrete insieme all'assistente sociale comunale e, ove possibile al destinatario dell'intervento stesso.
2. L'erogazione dell'assegno di cura è vincolata alla sottoscrizione dell'impegno da parte delle parti interessate e potrà essere revocata qualora le stesse non si attengano a quanto sottoscritto o facciano un uso diverso da quello concordato delle risorse erogate. In caso di variazione della persona incaricata dell'assistenza la stessa dovrà procedere alla sottoscrizione del progetto di cui sopra.

CAPO VIII

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER FAMIGLIE AFFIDATARIE **INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA'**

Art 24 DEFINIZIONE

1. L'agevolazione economica è un contributo di € 500,00 mensili erogato, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a favore delle famiglie affidatarie volto a sostenere il minore inserito presso il nucleo familiare affidatario individuato.
2. contributo si configura come un intervento di sostegno economico, finalizzato a provvedere alla cura, al mantenimento ed all'educazione del minore come previsto dalla Legge n. 184/83 modificata dalla legge n. 109/01 e dalla Legge 149/01 e successive integrazioni.

Art. 25 DESTINATARI

1. Sono destinatari di tale contributo tutte le famiglie affidatarie che si impegnano a provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in collaborazione con i Servizi Sociali,
2. L'affidamento familiare può essere di tre tipi:
 - a) Eterofamiliare, ossia una famiglia che non abbia alcun legame parentale con il minore affidato;

- b) Parentale ossia la famiglia affidataria prescelta rientra nella sfera familiare del minore.
- c) Affidato professionale. Tale tipologia di affidato è concordato con enti che formano e sostengono famiglie affidatarie che costituiscono una banca dati utile all'abbinamento del minore da affidare. Il contributo previsto per tale servizio è concordato tra l'Amministrazione Comunale con l'ente di riferimento

Art. 26 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO

- 1. Il contributo economico ha carattere continuativo, con cadenza mensile. Se l'affidamento del minore durerà più anni, il contributo verrà rinnovato automaticamente.
- 2. La famiglia affidataria potrà avere, in caso di spese straordinarie (mediche, scolastiche, o legate a particolari necessità del minore), un rimborso che verrà valutato e definito dal servizio sociale nei limiti delle contestuali disponibilità di bilancio.

Art 27 RICOVERO MINORI

- 1. Il Comune interviene con retta a proprio carico, nel ricovero di minori in Comunità e Strutture di Pronto Intervento nei seguenti casi:
 - a) in adempimento a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) autonomamente, con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'art. 403 Codice Civile per la tutela dell'incolumità e del benessere del minore;
 - c) in ottemperanza alle vigenti normative, a tutela di minori stranieri, non accompagnati ed in stato di abbandono sul territorio locale.
- 2. L'intervento è disposto sulla base della seguente documentazione:
 - a) Decreto dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) Relazione dell'Assistente Sociale attestante la necessità del collocamento in struttura a fronte di progetto di aiuto o di grave e compromessa situazione sociale con pregiudizio dell'incolumità del minore.

Art. 28 ONERE DI INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI INSERIMENTO NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI

1. Il presente articolo disciplina la compartecipazione dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria competente. Infatti, in base all'art. 147 C.C. , con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio. Tale obbligo è previsto anche per i genitori non sposati, ai sensi dell'art. 261 del Codice Civile: "Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi." Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il nuovo art. 155 c.c. comma 4, introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito. Il dovere al mantenimento dei figli resta valido anche per i genitori dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale.
2. Nei casi di inserimento in struttura disposto con decreto dell'autorità giudiziaria, il Comune di Trezzano sul naviglio assume l'onere dell'integrazione prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri di determinazione dell' ISEE. La Giunta Comunale stabilisce le percentuali di compartecipazione alla spesa in base all' ISEE. La quota massima, rapportata al numero dei minori inseriti, verrà richiesta a coloro che non hanno presentato la documentazione ISEE. Viene fatta salva la possibilità di procedere al ricalcolo della quota nel caso di successiva presentazione dell' ISEE.
3. L'impegno alla compartecipazione al costo della retta avviene formalmente attraverso la sottoscrizione da parte dei genitori di un accordo condiviso con l'Amministrazione Comunale.
4. La quota di compartecipazione viene calcolata sull'ammontare in carico al Comune (quota sociale) e non sulla quota eventualmente di competenza dell'Azienda Sanitaria (quota sanitaria). Il contributo stabilito deve essere versato al Comune mensilmente.
5. Per tutti i genitori, il contributo da versare è da intendersi per ogni minore, ma si applica un abbattimento del 25% (rispetto alla quota del figlio precedente) per ogni figlio successivo al primo.
6. Il Comune di Trezzano sul Naviglio può assumere la totale copertura della retta in deroga ai criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo, qualora il nucleo familiare

versi in una condizione di indigenza tale da non essere in grado di contribuire al pagamento delle rette o nel caso in cui la situazione del nucleo è tale da compromettere l'esecuzione del mandato giudiziario o l'esito dell'intervento. Tale condizione deve risultare da apposita e dettagliata relazione dell'assistente sociale e/o di altri servizi territoriali e confermata da una commissione tecnica appositamente nominata.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 LEGISLAZIONE IN MATERIA

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative vigenti in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 30 DISPOSIZIONI ABROGATE

Il presente Regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti disposizioni, contenute nel capo II, capo III, capo IV, capo V e capo XIV del regolamento dei servizi Area Sociale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 18/09/2008, nonché tutte le altre disposizioni e/o atti normativi vigenti in materia di contributi/erogazioni economiche.

Art. 31 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 32 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di esecutività dell'atto di approvazione.

Allegato A – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DEL RICHIEDENTE

INDICATORE	DESCRIZIONE		PUNTEGGIO
SITUAZIONE ECONOMICA			
	Da € 0,00 a € 3.000,00		23
	Da € 3.000,01 a € 5.000,00		18
	Da € 5.000,01 a € 7.206,00		15
	Oltre € 7.206,01 a € 10.000,00 (solo casi particolari art. 6/b del Regolamento)		15
	in presenza di accompagnamento, pensione di invalidità, assegno di mantenimento o altre indennità e/o rendite		Da - 3 a 0
Annualità solare	Contributi economici (ordinari, straordinari, tirocini) ricevuti nella <u>precedente annualità</u>	Oltre a € 1.200,00	- 3
		Fino ad € 1.200,00	- 2
Annualità solare	Contributi economici (ordinari, straordinari, tirocini) ricevuti nel corso della <u>corrente annualità</u>	Oltre a € 1.200,00	- 4
		Fino ad € 1.200,00	- 3
	Presenza di congiunti obbligati per legge agli alimenti a norma dell'art. 433 del Codice Civile		-1
SITUAZIONE SOCIO-FAMIGLIARE			
cumulabili	N° figli minori nel nucleo familiare		Da 0 a + 3
cumulabili	In presenza di figli minori, riconoscimento del solo genitore richiedente		+ 1
	Criticità legate alla presenza nel nucleo di anziani non autosufficienti e/o disabili psichici e/o fisici		Da 0 a + 3
	Presenza nel nucleo di persone prese in carico da servizi specialistici (es. NOA, SERT, CPS)		Da 0 a + 3
	Cassa integrazione o mobilità		+ 1
	Stato di disoccupazione attestabile	Di un componente del nucleo	+ 2
		Di più componenti del nucleo	+ 3
	Rapporto entrate/uscite negativo		+ 2
	Sopraggiungere di una circostanza critica che comporti una gravissima difficoltà temporanea, che non preveda una risoluzione o un miglioramento nel breve periodo e/o presenza di grave fattore di rischio di emarginazione		Da 0 a + 2

	Stato di di difficoltà dovuto a situazioni contingenti di cui al capo II art. 6/b	2
SITUAZIONE SOCIO-AMBIENTALE		
	Residenza presso alloggio a canone sociale o moderato	- 2
	Assenza di spese di locazione o mutuo	- 3
	Assenza della rete primaria o secondaria di supporto	+ 2
	Sfratto esecutivo di persona/e adulta/e	+ 1
	Sfratto esecutivo di nucleo con figli minori	+ 2
	Valutazione visita domiciliare	Da - 2 a + 2
	totale punteggio	

Punteggio minimo di accesso: 23

Punteggio massimo: 46

ALLEGATO B - MISURE DI INTERVENTO ECONOMICO

CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI	
PUNTEGGIO	CONTRIBUTO
da 23 a 27 p.ti	Max € 600
Da 28 a 31 p.ti	Max € 900
da 32 p.ti	Max € 1.200

CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	
PUNTEGGIO	CONTRIBUTO
da 23 p.ti	Fino ad € 800



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

Via IV Novembre, 20090

Proposta N. 2017 / 1461
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 06/06/2017

IL FUNZIONARIO
AMICARELLA LISA TERESA LAURA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

Via IV Novembre, 20090

Proposta N. 2017 / 1461
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 08/06/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
SPECCHIA STEFANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

Via IV Novembre, 20090

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 28 del 12/06/2017

Area AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI..

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15gg. consecutivi, dal 20/06/2017 al 05/07/2017

Comune di Trezzano Sul Naviglio li, 06/07/2017

Il Messo Comunale
(MEAZZINI UMBERTO)
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)